



Comune di Vicchio - Ufficio Tributi

Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI)
tel. 055-84.39.260-261-264 fax 055-84.42.75
e-mail tributi@comune.vicchio.fi.it PEC tributi.vicchio@anutel.it

TRIBUTI - Ravvedimento operoso (dal 2020)

SE SI E' OMESSO DI PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA:

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997, purché non sia iniziata alcuna attività di controllo da parte del comune, è possibile sanare la propria posizione riguardo ad una mancata dichiarazione obbligatoria provvedendo a presentarla tardivamente pagando:

- a) una **sanzione del 5%** (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- b) una **sanzione del 10%** (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- c) una **sanzione del 25%** (con un minimo di € 12,50) in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365°;
- d) una **sanzione del 50%** (con un minimo di € 25,00) in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.

Esempi di alcune modalità di calcolo per le dichiarazioni più diffuse:

IMU Dichiarazione IMU omessa con versamento interamente eseguito - Esempio: omessa presentazione dichiarazione IMU. Il versamento dell'imposta è stato interamente effettuato. Nell'arco dei 90 giorni successivi alla scadenza: non essendo dovuta imposta, deve essere versato l'importo minimo di € 5,00 (1/10 di € 50,00), dal 91° giorno all'anno devono essere versati € 12,50, successivamente € 25,00.

Dichiarazione IMU omessa con versamento omesso - Non è stata presentata dichiarazione e nemmeno effettuato il versamento. Nei primi 90 giorni pagherà una sanzione di 1/10 di quanto deve pagare calcolandosi l'IMU, dal 91° giorno all'anno la sanzione sarà di ¼ del dovuto e successivamente ½. Esempio: IMU dovuta € 300 → entro 90 giorni sanzione di €30, entro l'anno € 75, successivamente € 150. Ricordiamo che la sanzione in caso di accertamento va dal 100 al 200% dell'imposta (cioè, nel caso di cui sopra, da 300 a 600 Euro).

TARI Il calcolo è più complesso perché bisogna applicare ai mq dei fabbricati le tariffe vigenti per l'anno (o gli anni) oggetto del ravvedimento. Pertanto si consiglia di contattare l'ufficio per il calcolo del dovuto.



SE NON SONO STATI EFFETTUATI PAGAMENTI ALLA SCADENZA PREVISTA
(o in caso di versamento inferiore al dovuto)

Nel caso non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli.

AGGIUNGERE ALL'IMPORTO DA PAGARE:

1. SANZIONE CALCOLATA COME SEGUE

- a) **ravvedimento sprint:** la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- b) **ravvedimento breve:** la sanzione è pari all'1,5% se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- c) **ravvedimento medio:** la sanzione è pari all'1,67% se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- d) **ravvedimento lungo:** la sanzione è pari al 3,75% se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- e) **ravvedimento biennale:** la sanzione è pari a 4,29% se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- f) **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione è pari al 5% se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

NOTA BENE: Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione del 30% per omesso o parziale versamento non potrà essere abbattuta.

2. INTERESSI AL TASSO LEGALE

Calcolati a giorni, dal giorno in cui il pagamento doveva esser fatto fino al giorno del ravvedimento. I tassi di interesse degli ultimi anni sono i seguenti:

DAL	AL	Tasso annuo	STABILITO DA
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Decreto 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Decreto 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Decreto 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Decreto 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Decreto 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5,00%	Decreto 13/12/2022
01/01/2024		2,5%	Decreto 29/11/2023

IN CASO DI PAGAMENTO CON MODELLO F24

Ricordiamo di BARRARE L'APPOSITA CASELLA "RAVVEDIMENTO" inserendo SU UN'UNICA RIGA l'importo calcolato come sopra (tributo + sanzione + interessi) con il codice del relativo tributo - **I CODICI DI INTERESSI E SANZIONI SONO INFATTI RELATIVI SOLAMENTE AI PAGAMENTI IN SEGUITO AD EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

Sul web sono rintracciabili molti siti con applicazioni che possono aiutare a calcolare sanzioni ed interessi per il ravvedimento operoso.